

TI_GERICHTE 30.2003.96 vom 21. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.96

FR: TI_GERICHTE 30.2003.96 du 21 février 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.96 del 21 febbraio 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.96/AMM

7692/008

Bellinzona

1 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 marzo 2003
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 17 marzo 2003 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 febbraio 2003, ha inflitto a
_____ una multa di fr. 100.■, addebitandole inoltre una tassa di giustizia
di fr. 20.■ e le spese di fr. 10.■, per i seguenti fatti accertati il 7 ottobre 2002 in territorio di
_____:

"Alla guida del veicolo _____ non osservava il segnale 'divieto di svoltare a sinistra'.
LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 25 cpv. 1";

che _____ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 4 marzo 2003
nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 17 marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un segnale di divieto di svoltare a sinistra;

che la ricorrente si duole di come "i precedenti comunicati di 'multa disciplinare' e 'intimazione di contravvenzione' inviatami dalla Polizia comunale di _____ recavano la dicitura 'è pertanto inflitta una multa di fr. 0.00', come potete constatare dai documenti allegati. Per lo stesso motivo non ho provveduto al pagamento (importo 0.00), né all'invio di osservazioni scritte";

che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come all'interessata sia stata per vero inflitta con la procedura disciplinare "una multa di fr. 0.00", importo riportato anche nella relativa polizza di versamento;

che a ragione l'insorgente fa dunque valere che le intimazioni precedenti la decisione impugnata non le imponevano nessun pagamento;

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 25 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

■ _____, _____,

■ Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria: